Legge regionale 09 dicembre 2015, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 16 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<< Art. 16

(Valorizzazione del talento sportivo)

- 1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale.
- 2. Per gli interventi di cui al comma 1, il finanziamento annuo è concesso:
- a) al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, per la pratica dell'atletica leggera;
- b) al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali.
- **3.** Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non può superare il 30 per cento del contributo totale.>>.